



# COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

\*\*\*\*\*

N. Preliminare 34

DECRETO N. 34 19 DIC. 2012

<b>OGGETTO:</b>	ORDINANZA DI DIVIETO DI FABBRICAZIONE E DI VENDITA DI ARTIFICI PIROTECNICI.
-----------------	---

## IL SINDACO

Rilevato che nel corso degli ultimi anni si sono succeduti episodi incresciosi nella notte di fine d'anno e, comunque, nel periodo di festività anche natalizie, a danno di cose, persone ed animali, in misura anche gravissima se non irreparabile;

Rilevato, altresì, che la salute ed il patrimonio pubblico vanno tutelati con provvedimenti tesi alla prevenzione ed alla repressione di comportamenti illeciti ed al divieto di diffusione e vendita di materiale esplosivo o comunque pericoloso che viene utilizzato durante i giorni di festività, i quali piuttosto che rappresentare un momento di serenità e raccoglimento negli affetti familiari e nel sentimento di socializzazione, si traducono in momenti di vandalismo ed inciviltà con pericolo per la pubblica incolumità come notoriamente accade;

Dato atto che negli anni passati non hanno sortito effetto le raccomandazioni e sollecitazioni, rivolte alla popolazione dal Comando locale di P.M. e l'opera meritoria di dissuasione del corpo docente volta a scoraggiare l'utilizzo da parte dei minori di tale materiale;

Ritenuto quindi improcrastinabile adottare provvedimento contingibile ed urgente al fine di impedire l'acquisto, la vendita ed anche la fabbricazione clandestina del materiale in discorso che spesso viene fabbricato o venduto illegalmente ed è utilizzato da minori di anni 18 se non addirittura da bambini;

Vista e condivisa la nota del Prefetto di Bari prot. n. 1100/Gab. indirizzata a tutti i Sindaci e Commissari prefettizi dei Comuni della Provincia nella quale è testualmente disposto che "in vista dell'imminente festività di fine anno si rende necessario intensificare l'attività di vigilanza e prevenzione sulla fabbricazione, commercio, detenzione ed uso di materiale esplodente e artifici pirotecnici non riconosciuti, nella consapevolezza che lo scrupoloso rispetto della normativa di settore è condizione primaria per la tutela della sicurezza dei cittadini. Tanto si rappresenta alle SS.LL. per le iniziative ritenute utili ai fini della sensibilizzazione dei rappresentanti delle categorie interessate, dei produttori, dei grossisti e dettaglianti e del commercio ambulante abusivo, nonché dei cittadini".

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Testo unico delle leggi in materia di Pubblica Sicurezza;

## ORDINA

1. E' fatto divieto di fabbricazione clandestina e/o illegale di fuochi, materiale pirotecnico et similia;
2. E' fatto divieto di vendita, acquisto ed utilizzo in ogni luogo, anche privato, di materiale non consentito dalla legge e dai regolamenti in materia di pubblica sicurezza;
3. E' fatto divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita, in luogo pubblico o in luogo privato da cui possa provocare danno a luoghi pubblici, privati, persone ed animali;
4. E' fatto divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
5. E' fatto divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette;
6. E' fatto divieto di vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico;
7. E' fatto divieto di vendita, anche di materiale legale, ai minori di anni diciotto;
8. E' fatto divieto di acquisto ed utilizzo, anche di materiale legale, ai minori di anni diciotto in ogni luogo, anche privato;
9. E' fatto divieto di portare animali, anche non propri, in luoghi pubblici o privati nei quali possa essere utilizzato materiale esplosivo o pirotecnico, sebbene di libera vendita.

## DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto dalla data della sua emissione sino a tutto il giorno 7 gennaio 2013;
- che, a cura del Resp.le della Sezione AA.GG, la presente ordinanza venga inviata, per l'osservanza, al Comandante di P.M., al locale Comando dei Carabinieri, alla Questura di Bari, che potranno con ogni mezzo accertare le violazioni suddette, nonchè alla Prefettura di Bari ed al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- che il Comandante di P.M. provveda ad ispezionare gli esercizi commerciali ove vengono venduti
- che ogni cittadino ed ogni componente delle Associazioni di volontariato del Comune di Sannicandro, possa con ogni mezzo accertare e segnalare ai suddetti organi di polizia e pubblica sicurezza, competenti per l'osservanza, ogni eventuale trasgressione;
- che violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 500,00. I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650 del C.P. e 17 co. 2 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.

## AVVISA

che ai sensi dell'art. 3 e 5 della Legge n. 241/1990 e succ. mod.ni e int.ni, avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Sannicandro di Bari, 19 DIC. 2012

Il Sindaco  
Dott. Vito Michele Domenico Novielli

